



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti**

**« Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»**

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.... del .....

**Relazione illustrativa**



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

In occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee guida n. 6/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP.

In particolare, l'esigenza di intervenire sul testo delle Linee guida è sorta in esito alla modifica del comma 10 dell'art. 80, che integra la prima parte della norma specificando che «Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tale caso è pari alla durata della pena principale **e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna**».

Ciò posto, è stato modificato il punto 5.1 delle Linee guida prevedendo che «La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento con provvedimento esecutivo delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell'art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna».

Con riferimento alla decorrenza del periodo interdittivo, l'Autorità ha inteso collegare la rilevanza ostativa all'esecutività del provvedimento di accertamento, al fine di garantire tempestività, celerità e semplificazione dell'accertamento in ordine alla sussistenza della causa ostativa.

Nell'individuare l'adeguato mezzo di prova della sussistenza del grave illecito professionale, è stata confermata la previsione del punto 4.3, lett. a) delle Linee guida secondo cui la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice e mediante acquisizione del certificato integrale del casellario giudiziale per le condanne penali. Quindi, l'annotazione nel casellario informatico dell'Autorità non rappresenta più il presupposto della decorrenza del periodo interdittivo, ma lo strumento attraverso cui è accertata la sussistenza della causa ostativa. Al fine di attribuire rilevanza a situazioni ostative che non siano ancora state inserite nel casellario informatico, è stato previsto, altresì, che la stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità.

Sulla base della considerazione ciò che rileva al fine della configurazione della causa di esclusione in esame è la produzione degli effetti previsti dalla norma, indipendentemente dal fatto che gli stessi scaturiscano da una condanna civile o penale oppure da un provvedimento adottato dalla stazione



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

appaltante, è stato ritenuto opportuno esplicitare la rilevanza di fatti illeciti di natura penale diversi e ulteriori rispetto ai reati previsti dall'art. 80, comma 1, del Codice posti in essere nell'esercizio della professione (falso in atto pubblico, abusivo esercizio della professione, bancarotta fraudolenta, ecc.) in quanto anche le condotte sottese a tali reati potrebbero configurarsi come gravi illeciti professionali.

### 1.1 Fattispecie rilevanti

È stata chiarita la rilevanza ostativa, al ricorrere dei presupposti di legge, degli illeciti professionali gravi a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito. Tale precisazione, infatti, era solo sfumata nel testo originario delle Linee guida, ricavandosi indirettamente dalla disposizione di chiusura secondo cui «Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi». È stata quindi sancita la rilevanza delle condanne con provvedimento esecutivo per alcuni reati (sempre indicati a titolo meramente esemplificativo), quali: abusivo esercizio di una professione; reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; reati urbanistici con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; reati previsti dal d.lgs. 231/2001. Ciò in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere al correttivo: «Sempre a tal proposito, deve inoltre rilevarsi che l'elencazione tassativa delle condanne penali ostative, contenuta nell'art. 80, c. 1, comporta che non sono ostative della partecipazione alle gare alcune condanne per delitti sicuramente incidenti sulla moralità professionale dei concorrenti, quali ad esempio i falsi in bilancio di cui agli art. 2621 e 2622 cod. civ.», con ciò rilevando come la categoria dei gravi illeciti possa comprendere altri reati non contenuti nell'elenco tassativo di cui al comma 1.

Al punto 4.2 è stato chiarito, su richiesta di alcuni Stakeholders, che la dichiarazione sostitutiva da rendere mediante utilizzo del DGUE deve avere ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora annotati nel casellario informatico, atteso che l'annotazione ha natura di pubblicità-notizia e non natura costitutiva. È stato precisato, altresì, che la stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Inoltre, è stata introdotta una soglia di rilevanza delle penali, al fine di meglio descrivere nella specifica fattispecie il presupposto della gravità, anche nell'ottica di favorire l'assunzione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti.

Al punto 6.6 sono state chiarite le modalità applicativa della causa di esclusione in esame ai fini della qualificazione, stabilendo che le SOA, ai fini delle valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a) del codice, accertano, mediante consultazione del casellario informatico, la presenza di gravi



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

illeciti professionali imputabili all'impresa e valutano l'idoneità delle condotte ad incidere sull'integrità e/o sulla moralità della stessa in relazione alla qualificazione richiesta. Valutano, altresì, l'idoneità delle misure di self-cleaning eventualmente adottate dall'impresa a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante l'esistenza di una pertinente causa ostativa. La valutazione rimessa alla SOA deve quindi essere effettuata con specifico riferimento alla qualificazione richiesta dal concorrente in termini di categorie e classifiche di qualificazione. Pertanto, come la stazione appaltante è chiamata a valutare l'incidenza della causa ostativa sull'integrità e affidabilità del concorrente rispetto allo specifico contratto oggetto di affidamento (ciò che l'operatore è chiamato ad eseguire), anche la SOA dovrà effettuare la valutazione di competenza con riferimento alla capacità esecutiva riconosciuta in forza della qualificazione (ciò che l'operatore può eseguire).